



**ACCORDO ESECUTIVO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI  
E DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**



## INDICE

<i>ARTICOLO 1 OGGETTO, DURATA, MASSIMALE</i> .....	6
<i>ARTICOLO 2 SERVIZI EROGATI</i> .....	8
<i>ARTICOLO 3 BENI E SERVIZI</i> .....	8
<i>ARTICOLO 4 PIANO OPERATIVO</i> .....	9
<i>ARTICOLO 5 RAPPORTI PERIODICI</i> .....	9
<i>ARTICOLO 6 FATTURAZIONE</i> .....	9
<i>ARTICOLO 7 PAGAMENTI</i> .....	10
<i>ARTICOLO 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA</i> .....	10
<i>ARTICOLO 9 RINVIO ALLA CONVENZIONE QUADRO</i> .....	11
<i>ARTICOLO 10 OBBLIGATORietà ED EFFICACIA</i> .....	11
<i>ARTICOLO 11 ONERI E SPESE CONTRATTUALI</i> .....	11
<i>ARTICOLO 12 PENALI</i> .....	11
<i>ARTICOLO 13 VALORE DEGLI ALLEGATI</i> .....	12



## ACCORDO ESECUTIVO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA TRA

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, codice fiscale 80243510585, per il quale interviene il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dott. Marcello Fiori, il quale sottoscrive il presente atto giusto proprio decreto, prot. n. ID 47040483 del 26.06.2023

### E

la **SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene la Dott.ssa Carla Ramella, Responsabile Divisione Economia e Pubblica Amministrazione Centrale di Sogei S.p.A., che agisce in virtù dei poteri a lei conferiti con procura del 27 giugno 2023 Repertorio n.56261 Raccolta n.16448 del Notaio Pierluigi Ambrosone di Roma

### CONCORDATO CHE

Salva diversa esplicita indicazione, i seguenti termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola assumeranno nel presente Atto il significato attribuito nella *Convenzione Quadro*:

- *Amministrazione/i*
- *Piano Operativo*,
- *Rapporto Periodico*,
- *Società*.

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini del presente Atto, il significato di seguito indicato:

- *Convenzione Quadro*: indica la Convenzione Quadro stipulata in data 15 febbraio 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e SOGEI S.p.A., per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei suoi dipartimenti, uffici e strutture, avente efficacia fino al giorno 30 aprile 2027 (protocollo Sogei n. 6691 del 15 febbraio 2023);
- *Atto*, indica il presente *Accordo Esecutivo* stipulato fra le Parti;
- *Parte*: indica, a seconda dei casi, il *Dipartimento* o la *Società*;
- *Parti*: congiuntamente il *Dipartimento* e la *Società*.
- *Dipartimento*: indica il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- *Servizi*: si intendono i servizi erogati da Sogei come definito nell'Allegato 1 della *Convenzione Quadro* denominato "Descrizione dei servizi, livelli di servizio e corrispettivi";
- *Sistema Informativo*: indica il Sistema informativo del *Dipartimento*.

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, prevede che "*al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di*



*favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”;*

- b) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, la Società si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
- d) in data 29 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Società hanno sottoscritto la Convenzione Quadro prot. n. 12243 per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei suoi Dipartimenti, Uffici e Strutture avente efficacia fino al giorno 30 aprile 2023;
- e) in data 13 luglio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Società hanno sottoscritto un *Addendum* parte integrante della Convenzione Quadro di cui al precedente comma;
- f) in data 15 febbraio 2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Società hanno sottoscritto la nuova *Convenzione Quadro* (protocollo Sogei n. 6691 del 15 febbraio 2023)

#### CONSIDERATO CHE

- a) la *Convenzione Quadro* prevede che i *Servizi* che la Società dovrà erogare per le singole *Amministrazioni* siano individuati negli *Accordi Esecutivi*, di cui la *Convenzione Quadro* costituisce a tutti gli effetti presupposto essenziale;
- b) gli *Accordi Esecutivi* devono prevedere il *Piano Operativo*, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché indicare la loro durata, l'importo massimo, i relativi importi complessivi annuali e riportare la tabella, di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b) della *Convenzione Quadro*, contenente il riepilogo degli importi per anno;
- c) il *Dipartimento* è la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale è affidato il presidio delle politiche di riforma e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. È inoltre la struttura che assicura il supporto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il suo compito è fornire il supporto all'innovazione legislativa e regolamentare e assicurare il presidio della sua attuazione. Promuove e accompagna i processi di trasformazione delle PA attraverso la propria capacità di indirizzo, gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, l'identificazione e la disseminazione di buone pratiche in ambito nazionale ed



internazionale;

- d) il *Dipartimento*, tra il resto, in linea con quanto previsto dalla Missione 1 - Sub-Investimento 2.3.1 del PNRR, ha realizzato un sistema informativo della formazione, attraverso la realizzazione di un hub unico per le diverse amministrazioni, che consenta di promuovere e valorizzare le migliori esperienze di formazione nell'ambito del sistema pubblico e intende sviluppare formule evolutive che possano dare vita ad un sistema virtuoso di re-skilling e up-skilling continuo, coerentemente a quanto previsto dalle linee guida dell'UE.
- Il Dipartimento - a seguito del decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. ID 46010961 del 2.05.2023 di adesione alla *Convenzione Quadro* e successiva integrazione con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. ID 47040483 del 26.06.2023 - ha richiesto alla Società di formulare una proposta tecnico economica per la realizzazione della piattaforma Learning Hub, nonché alle attività di conduzione e manutenzione della stessa;
- e) la *Società*, il giorno 14/07/2023, ha trasmesso al *Dipartimento* la documentazione contrattuale prevista dalla Convenzione Quadro (acquisita con prot. n. 45526 del 17/07/2023), in riscontro ai provvedimenti di cui alla precedente lettera d);
- f) si rende necessario procedere alla stipula del presente *Atto* per i Servizi che la *Società* dovrà erogare al *Dipartimento* negli ambiti previsti nel Piano Operativo allegato;
- g) il presente *Atto* è relativo ad attività finanziate con fondi afferenti a investimenti del PNRR, nonché attività finanziate con fondi nazionali ordinari, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- h) ai sensi dell'articolo 26 dello statuto della *Società*, l'esercizio del Controllo Analogò è affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
- i) Il Comitato di governo, organismo di supporto alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione della Convenzione (come indicato all'art. 2 della Convenzione medesima) ha approvato lo schema di Accordo Esecutivo -come trasmesso dalla Società e riportato alla precedente lettera e)- nel corso della riunione avvenuta il giorno 19.07.2023 (come comunicato con nota prot. DSS-0006735-P-21/07/2023, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data con prot. n. 46725).

#### VISTO ALTRESI'

- a) il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art.17 "Danno significativo agli obiettivi ambientali";
- b) il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e in particolare l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- c) il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli



- investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- d) il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
  - e) il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e recante l’individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
  - f) il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e approvato in data 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea;
  - g) il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
  - h) il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
  - i) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
  - j) i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
  - k) l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che attualmente prevede che “*Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, ....omissis..... .... avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati ... omissis ..... con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*”;
  - l) quanto altresì riportato nelle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori allegate alla Circolare del MEF – RGS dell’11 agosto 2022;
  - m) l’articolo 18 del Regolamento UE 241/2021 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) che stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” “Do No Significant Harm” (DNSH) ed a tal fine il MEF - RGS ha provveduto ad emanare apposita Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente;
  - n) nello specifico, è interesse comune delle *Parti* collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le *Parti* risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate.

## ARTICOLO 1

### OGGETTO, DURATA, MASSIMALE

1. Il presente *Atto* regola il rapporto tra il *Dipartimento* e la *Società* per l’erogazione dei



- servizi di cui al successivo articolo 2, che la *Società* si obbliga a effettuare negli ambiti indicati nel *Piano Operativo*, di cui al successivo articolo 4.
2. Il presente *Atto* ha durata a decorrere dalla sottoscrizione delle *Parti* fino al 30 giugno 2026 termine di scadenza dell'*Atto* medesimo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 della *Convenzione Quadro* e acquista efficacia per le *Parti* secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 del presente *Atto*.
  3. Le *Parti* espressamente concordano che, in caso di proroga della *Convenzione Quadro*, è facoltà del *Dipartimento* prorogare in tutto o in parte il presente *Atto* per una durata analoga o una durata inferiore a quella della *Convenzione Quadro*. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente *Atto* può eccedere la durata della *Convenzione Quadro*. Resta fermo quanto previsto al successivo comma 7 del presente art.1.
  4. L'importo massimo del presente *Atto*, comprensivo dei Servizi di cui all'articolo 2, è determinato nella cifra complessiva massima di € 15.409.666,68 (quindicimilioniquattrocentonovemilaseicentossessantasei/68) oltre IVA per un importo complessivo di € 18.799.793,35 (diciottomilionisettescentonovantanovemilasettecentonovantatre/35) comprensivi di IVA ed è così ripartito:
    - a) € 14.344.092,91 € (quattordicimilionitrecentoquarantaquattromilanovantadue/91) oltre IVA per attività finanziate con fondi relativi alla Missione M1C1 - sub-investimento 2.3.1 del PNRR "Investimenti in istruzione e formazione"; il Codice Unico Progetto (CUP) è J59J21013820006; nel rispetto del Regime 2 come rilevato dalla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH) nell'edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, al momento della sottoscrizione non è necessaria la compilazione di specifiche schede tecniche;
    - b) € 295.081,97 (duecentonovantacinquemilaottantuno/97) oltre IVA per attività finanziate con fondi relativi alla Missione M1C1 - sub-investimento 2.2.1 del PNRR "Assistenza tecnica a livello centrale e locale"; il Codice Unico Progetto (CUP) è J51B21004690006; nel rispetto del Regime 2 come rilevato dalla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH) nell'edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, al momento della sottoscrizione non è necessaria la compilazione di specifiche schede tecniche;
    - c) € 196.721,31 (centonovantaseimilasettecentoventuno/31) oltre IVA per attività finanziate con fondi relativi alla Missione M1C1 - sub-investimento 2.2.3 del PNRR "Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE"; il Codice Unico Progetto (CUP) è J59J21013640007; nel rispetto del Regime 2 come rilevato dalla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH) nell'edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, si rende necessaria la compilazione di specifiche schede tecniche (3 6 8);
    - d) € 573.770,49 (cinquecentosettantatremilasettecentosettanta/49) oltre IVA per attività finanziate con fondi ordinari di cui alla lettera g) del Considerato che.
  5. La tabella riportante la ripartizione annuale dell'importo complessivo, di cui al precedente comma 4, è riportata nell'Allegato 1, denominato "Piano Operativo", al presente *Atto* e potrà essere modificata, di comune accordo, mediante il solo scambio di corrispondenza fermo restando l'importo massimale dell'intera durata contrattuale.
  6. Qualora le variazioni di cui al precedente comma 5, rendano necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente comma 4, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi.
  7. Le *Parti* espressamente convengono che, nel caso in cui nel corso di vigenza del presente *Atto*, i servizi, i Livelli di servizio ed i connessi corrispettivi descritti nell'Allegato 1 al



presente *Atto* dovessero essere aggiornati, fermo l'importo come definito al comma 4 del presente articolo, le stesse provvederanno ad adottarne i contenuti, previa formalizzazione di specifico atto modificativo al presente *Atto*.

8. Nel caso di stipula di una nuova Convenzione Quadro e ferma la continuità dei servizi, le *Parti* potranno decidere congiuntamente di risolvere il presente *Atto*, anche mediante la stipula di un nuovo Accordo a valere su una nuova Convenzione Quadro.
9. La *Società* si impegna ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
10. La *Società* garantirà il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici nonché il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU".
11. Fermo quanto specificato nei precedenti "Visto", la *Società* garantirà, nel rispetto delle attività da realizzare, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging climatico e digitale.
12. La *Società* garantirà, laddove applicabile con riferimento alle attività da realizzare, l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari.

## *ARTICOLO 2* *SERVIZI EROGATI*

1. Nell'esecuzione del presente *Atto* la *Società* erogherà i *Servizi* indicati nell'Allegato 1 del presente *Atto* denominato "Piano Operativo".
2. Le modalità di erogazione dei *Servizi* ed i relativi corrispettivi e Livelli di servizio sono definiti nell'Allegato 1 alla *Convenzione Quadro* denominato "Descrizione dei servizi, livelli di servizio e corrispettivi".
3. I *Servizi* di cui al precedente comma 1, saranno accertati in contraddittorio tra i referenti designati dalle *Parti* e saranno remunerati sulla base dei corrispettivi congruiti di cui all'Allegato 1 alla *Convenzione Quadro*. Resta fermo quanto previsto al comma 7 dell'Articolo 1 del presente *Atto*.

## *ARTICOLO 3* *BENI E SERVIZI*

1. La *Società* procederà all'acquisizione di beni e servizi in conformità a quanto previsto all'articolo 7 della *Convenzione Quadro*.
2. La *Società* potrà acquisire beni e servizi in nome proprio e per conto del Dipartimento, in misura non eccedente il 7% del massimale di cui al precedente articolo 1, comma 4, sulla base degli importi e dei quantitativi indicati per ciascun bene o servizio nel Piano Operativo.
3. Per le acquisizioni dei beni e servizi di cui al precedente comma 2 la *Società*, come previsto alla lettera d) delle premesse, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza.





#### ARTICOLO 4 PIANO OPERATIVO

1. Gli obiettivi del *Piano Operativo*, di cui all'Articolo 10 della *Convenzione Quadro*, sono riportati nell'Allegato 1 al presente *Atto*;
2. Il *Piano Operativo*, così come previsto nell'Allegato 3 paragrafo 2 della *Convenzione*, verrà dettagliato annualmente dalla *Società*, individuando, per ogni anno di riferimento, i servizi da erogare e ogni altra attività connessa, in coerenza con gli obiettivi individuati nel *Piano Operativo* stesso e con quanto previsto dal presente *Atto*, nonché le indicazioni delle relative quantificazioni economiche.
3. Il *Piano Operativo* dovrà essere approvato dal *Dipartimento* su proposta della *Società* in tempo utile al fine di consentire il proseguimento in continuità delle attività. Il *Piano Operativo* relativo al primo anno di vigenza del presente *Atto* è ricompreso nell'Allegato 1 e si intende approvato contestualmente alla stipula.
4. Le eventuali varianti al *Piano Operativo* indotte da mutate esigenze verranno formalizzate dalla *Società* e approvate dal *Dipartimento*.
5. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla predisposizione o variazione del *Piano Operativo*, la *Società* provvederà all'erogazione dei Servizi previa richiesta scritta del *Dipartimento*.
6. Le *Parti* si danno atto che, qualora nelle ipotesi previste al precedente comma 4, si rendesse necessario, nel corso di durata del presente *Atto*, provvedere a variazioni degli importi complessivi annui previsti nel *Piano Operativo* dette variazioni saranno convenute e rese operanti attraverso uno scambio di corrispondenza avente ad oggetto una nuova tabella riepilogativa di cui all'Articolo 9 comma 3, lettera b della *Convenzione Quadro*.
7. Qualora, invece, le variazioni e/o i nuovi obiettivi di cui al precedente comma 4 rendessero necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente articolo 1, comma 4, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente *Atto*.

#### ARTICOLO 5 RAPPORTI PERIODICI

1. La *Società* darà conto al *Dipartimento*, con cadenza quadrimestrale, dei *Servizi* erogati nell'ambito del presente *Atto*, mediante appositi *Rapporti Periodici*, secondo i contenuti e quanto regolamentato nell'Allegato 3 paragrafo 4 della *Convenzione Quadro*.
2. Ad integrazione dei *Rapporti Periodici* di cui al precedente comma 1, la *Società* invierà al *Dipartimento* almeno ogni quadrimestre il prospetto di avanzamento funzionale, di cui all'articolo 11, comma 2 della *Convenzione Quadro*.
3. I *Rapporti Periodici* di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere verificati ed approvati dal *Dipartimento* secondo quanto previsto all'Allegato 3 paragrafo 4 della *Convenzione Quadro*.
4. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente *Atto* le *Parti* comunicheranno i nominativi dei rispettivi referenti ai fini dell'esecuzione dello stesso.

#### ARTICOLO 6 FATTURAZIONE

1. L'importo massimo previsto per i servizi oggetto del presente *Atto*, di cui al precedente articolo 1 comma 4, sarà corrisposto alla *Società*, previa presentazione e approvazione dei *Rapporti Periodici* di cui al precedente articolo 5 comma 1, in rate posticipate di importo corrispondente alle attività effettivamente svolte dalla medesima nel quadrimestre di riferimento di ciascun *Rapporto Periodico*. La *Società* procederà all'emissione delle fatture,



di cui all'Articolo 13 della *Convenzione Quadro*, per le attività erogate, successivamente all'approvazione dei *Rapporti Periodici* di cui al precedente articolo 5 comma 3.

2. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente *Atto*, il *Dipartimento* potrà compensare il credito con quanto dovuto alla *Società*. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente *Atto* non esonera in nessun caso la *Società* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il *Dipartimento* ritiene si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere, a parere del *Dipartimento*, l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### ARTICOLO 7 PAGAMENTI

1. Il *Dipartimento* provvede ad effettuare il relativo pagamento in riferimento a quanto previsto all'Articolo 14 della *Convenzione Quadro*.
2. Il *Dipartimento* effettuerà i pagamenti, previa presentazione di fattura elettronica – codice IPA - Codice Univoco Ufficio successivamente indicati con specifica comunicazione - sul conto corrente SOGEI dedicato IBAN n. IT59M0200805364000030008189.
3. I pagamenti sono effettuati mediante accredito esclusivamente sui conti correnti bancari intestati alla SOGEI e dedicati alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. La *Società*, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al *Dipartimento* eventuali variazioni relative alle coordinate bancarie di cui al precedente comma. In assenza di tali notificazioni, la *Società* esonera il *Dipartimento* da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

#### ARTICOLO 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. Nell'esecuzione delle attività di cui al presente *Atto*, il *Dipartimento* e la *Società* si impegnano reciprocamente ad osservare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali. In particolare, si impegnano a rispettare:
  - a) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR");
  - b) il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
  - c) ogni altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione delle competenti autorità per la protezione dei dati personali.
2. Il *Dipartimento* e la *Società* si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente *Atto*, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati suindicati saranno trattati da ciascuna *Parte* limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra e saranno resi accessibili ai soli dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, abbiano la necessità di trattarli per le finalità suindicate. Le *Parti* dichiarano espressamente di avere all'uopo debitamente informato il proprio personale interessato.
3. La *Società* prende atto ed acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che



impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del *Dipartimento*, nella sezione relativa alla trasparenza.

4. Per la fornitura dei *Servizi* di cui al presente *Atto*, la *Società* tratterà, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, dati personali di titolarità del *Dipartimento*. A tal fine, la *Società* sottoscrive con il *Dipartimento* un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile del trattamento in capo alla *Società* con riferimento ai dati suindicati (Allegato 2 al presente *Atto*).

#### ARTICOLO 9

##### RINVIO ALLA CONVENZIONE QUADRO

1. L'oggetto del presente *Atto* è disciplinato, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle clausole e condizioni di cui alla *Convenzione Quadro*.
2. In caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola del presente *Atto*, quest'ultima dovrà essere interpretata in conformità alla lettera e alla "ratio" della *Convenzione Quadro*.

#### ARTICOLO 10

##### OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA

1. Il presente *Atto* è impegnativo per la *Società* sino dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per il *Dipartimento* soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Il *Dipartimento* comunicherà tempestivamente per iscritto alla *Società* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

#### ARTICOLO 11

##### ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico al *Dipartimento*.
2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA e soggette al trattamento previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Conseguentemente al presente *Atto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, o. 131, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 12

##### PENALI

1. In caso di ritardo nell'adempimento o di difformità della prestazione del servizio o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile al *Dipartimento*, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Allegato 1 al presente *Atto*, il *Dipartimento* applicherà alla *Società* le penali descritte nell'Allegato 1 alla *Convenzione Quadro*.
2. In ordine alle modalità di contestazione ed applicazione delle penali, vale tra le *Parti* quanto previsto dalla *Convenzione Quadro*.



*ARTICOLO 13  
VALORE DEGLI ALLEGATI*

1. Il presente *Atto* si compone di n. 13 articoli e di n. 2 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Al presente *Atto* vengono allegati i seguenti documenti:
  - Allegato 1 “Piano operativo”
  - Allegato 2 “Atto di attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”.

SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A.

Dipartimento della funzione pubblica

---